

## LA LEGGE DI STABILITÀ

### La guida

**Comma 299 (segue).** La relazione contiene le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito e Pil, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale su famiglie e imprese

**Comma 300. Recupero dell'evasione.** È la relazione annuale da presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'Economia al Parlamento, sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione. La norma abrogata è infatti "superata" dalle nuove modalità previste dalla legge di stabilità per il 2013

**Comma 301. Fondo trasporti pubblici.** Dal 2013 è istituito il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Sarà alimentato da una compartecipazione alle accise sul gasolio per autotrazione e benzina.

**301.** L'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «Articolo 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamen-

to iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo

conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, pre-

visto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

## La guida

### Comma 301 (segue).

Con un Dpcm (previa intesa con la Conferenza unificata) sono definiti i criteri e le modalità per ripartire il fondo e trasferire le risorse alle Regioni a statuto ordinario. Per i criteri si tiene conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi. Entro quattro mesi dal Dpcm le Regioni a statuto ordinario, se vorranno ottenere contributi statali, dovranno adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, eliminando anche le modalità di trasporto diseconomiche. In ogni caso, considerando che si tratta di avviare un processo molto complicato, nell'attesa dell'emanazione dei decreti regionali, il ministro dell'Economia emana un Dm, di concerto con le Infrastrutture e sentita la Conferenza unificata, per ripartire un acconto pari al 60% dello stanziamento del Fondo. Le risorse ripartite (che saranno erogate alle Regioni con cadenza mensile) sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio

## LA LEGGE DI STABILITÀ

### La guida

**Comma 301 (segue).** Dal 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e quelle ferroviarie regionali e locali trasmettono ogni sei mesi all'Osservatorio i dati economici e trasportistici, per creare una banca di dati per la verifica dell'andamento del settore. L'accesso al fondo da parte della Regione è subordinato al fatto che assicurino l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri del Dpcm. Un altro Dpcm stabilirà le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi

**Comma 302. Anticipi a Trenitalia.** L'Economia può corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato

**Comma 303. Debito pubblico.** È prevista l'emissione di tranches di prestiti vigenti, volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da usare per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari. I titoli emessi concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato solo nel momento in cui sono collocati sul mercato

7. A decorrere dal 10 gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro dell'Interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La Regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economi-

co della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

- le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
- la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».

**302.** Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia Spa, il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

**303.** Al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari,

finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;»;

b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5 è soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero».

**304.** In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 303, lettera b), a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

**305.** Nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi in materia statistica».

**306.** Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente Anpr il ministero dell'Interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**307.** A decorrere dal 10 ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».

**308.** All'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novem-

bre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il ministero dell'Economia e delle finanze - agenzia del Demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».

**309.** A decorrere dal 10 gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.

**310.** Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni,

## La guida

**Comma 304. Adempimenti.** Non sono più dovuti gli adempimenti delle direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle istruzioni generali sul servizio del debito pubblico

**Comma 305. Comuni.** Tra le loro funzioni fondamentali rientrano i servizi in materia statistica

**Comma 306. Anagrafe.** Per la creazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, il ministero dell'Interno si avvale della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria

**Comma 307. Guardia di Finanza.** Con effetto dal 1° ottobre 2013, modificato il Dlgs 69/2001

**Comma 308. Immobili dello Stato.** Al termine delle concessioni e locazioni, l'agenzia del Demanio riconosce al locatario/concessionario il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato

**Comma 309. Parchi.** Per i presidenti degli Ente parco, non si applicano i minimi previsti di 30 euro a seduta giornaliera

**Comma 310. Continuità territoriale.** Dal 2013 al 2016, per le isole minori della Sicilia, si fa riferimento alle risorse disponibili presso l'Enac



## La guida

**Commi 311-313.****Collegamenti marittimi.**

Per garantire la continuità territoriale in ambito regionale, in Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione a queste Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar, Laziomar e Saremar. La corresponsione delle risorse è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra queste Regioni e le società

**Comma 314. Aiuti per i lavoratori licenziati.**

Detta norme per agevolare i lavoratori licenziati, autorizzando nuove spese per 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per il 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2016

**Commi 315-316. Ue.**

Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento della relativa delegazione (che verrà istituita con un Dpcm) è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per il 2013

dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

**311.** Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar Spa, Laziomar Spa e Saremar Spa.

**312.** La corresponsione delle risorse di cui al comma 311, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar Spa, Laziomar Spa e Saremar Spa, nel rispetto della normativa vigente.

**313.** Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

**314.** Al comma 7, dell'articolo 41, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**315.** Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita «Delegazione per la presidenza italiana dell'Ue», è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

**316.** La delegazione di cui al comma 315 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro de-